

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5780

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TIRABOSCHI, ORCIARI, RINALDI, ERMELLI CUPELLI, MERLONI

Presentata il 26 giugno 1991

Completamento delle opere già finanziate a seguito delle calamità naturali nel territorio della regione Marche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con alcuni provvedimenti di legge furono a più riprese affrontate le questioni connesse ai danni causati dalle calamità naturali che colpirono le Marche.

Un provvedimento fu approvato insieme alla regione Friuli-Venezia Giulia il cui territorio, in analogo periodo, fu sconvolto e danneggiato da un sisma.

Un altro provvedimento, cioè quello connesso al terremoto Umbria-Marche del 29 aprile 1984 è il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e vanno considerate anche le successive leggi 22 dicembre 1986, n. 910 e 28 ottobre 1986, n. 73 [articolo 1 lettera i]).

Tali leggi hanno per lo più risolto i gravi problemi della ricostruzione e della

rinascita, ma in alcuni casi i finanziamenti previsti non sono risultati sufficienti. Per questo motivo si è verificata una situazione assolutamente inaccettabile: alcune opere sono state iniziate, ma non sono state ancora completate per mancanza di fondi.

In altri termini si è verificato che, per varie lungaggini burocratiche o per stime che a suo tempo non prevedero esattamente e compiutamente tempi e somme necessarie, non sono entrate ancora in funzione opere di grande rilievo e di grande interesse pubblico.

Quello che lo Stato non può permettersi è l'impiego di denaro pubblico che non va a buon fine.

Si sta determinando un doppio danno: denaro pubblico che viene sprecato e opere incompiute che non entrano in fun-

zione con ripercussioni negative nei riguardi dei cittadini, i quali non possono usufruire di servizi ed infrastrutture ritenuti indispensabili.

Si pensi agli ospedali, alle opere viarie progettate, finanziate ed in parte realizzate che dovrebbero collegare la città capoluogo con i nuovi quartieri in espansione, sorti proprio in ragione delle calamità naturali.

Si deve considerare che un intero quartiere popolare (Posatora-Torrette) è stato evacuato ed è inservibile e che, quindi, migliaia di cittadini hanno dovuto trovare alloggio in quartieri nuovi appositamente costruiti. Si pensi alla frana che comporta studi ed interventi di rilevante portata.

L'opera di ricostruzione è stata molto intensa ed ha fornito buoni risultati ma, sia pure in numero non rilevante, alcuni cittadini che pure ne avevano fatto domanda non hanno potuto avere i mutui a tasso agevolato per ricostruire o ristrutturare le loro abitazioni, come documentato dall'Istituto di credito fondiario.

Anche i beni culturali e monumentali sono stati soltanto in parte ristrutturati. Alcuni di essi meritano il massimo rispetto non possono marcire o rimanere opere incompiute.

Anche la viabilità regionale, soprattutto la grande viabilità, merita una attenzione che le precedenti leggi hanno considerato ma in modo inadeguato. La presente proposta di legge che è composta da 6 articoli si basa esclusivamente sulle precedenti leggi, avendo rifiutato di proporre finanziamenti di opere nuove non comprese nei testi di legge già approvati dal Parlamento.

L'intero provvedimento comporta una spesa complessiva di lire 410 miliardi che è uno stanziamento ridotto al minimo, avendo voluto compiere una selezione severa delle cose da finanziare.

La legge finanziaria in corso di elaborazione deve poter indicare, sia pure in più esercizi, la copertura finanziaria del provvedimento di legge che ci pregiamo di presentare all'attenzione dei colleghi deputati e del Governo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di consentire la piena applicazione delle leggi 16 maggio 1970, n. 281, 2 maggio 1983, n. 156, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, delle leggi 28 ottobre 1986, n. 730, 22 dicembre 1986, n. 910, e 1° dicembre 1986, n. 879, e segnatamente per consentire sul territorio della regione Marche il completamento delle opere già parzialmente finanziate con le leggi sopra richiamate, è assegnata alla regione Marche una ulteriore somma di lire 410 miliardi.

ART. 2.

1. Con la somma di lire 290 miliardi la regione provvede, a mezzo di delega ai singoli comuni, ai seguenti interventi di completamento:

a) recupero e restauro del centro storico di Ascoli Piceno, di cui all'articolo 24 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, per una somma di lire 50 miliardi;

b) restauro dell'ospedale regionale di Ancona, recupero e risanamento dell'area danneggiata dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 156, e realizzazione dell'asse attrezzato, compresi gli oneri relativi agli espropri di cui alla medesima legge n. 156 del 1983, rispettivamente per gli importi di lire 70 miliardi, 80 miliardi e 50 miliardi;

c) restauro del teatro « La Fenice » di Senigallia per un importo di lire 10 miliardi;

d) ripristino nei territori montani degli immobili pubblici i cui interventi di risanamento sono stati avviati sulla base

del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 e dalle leggi 28 ottobre 1986, n. 730, e 22 dicembre 1986, n. 910, nonché degli immobili, ugualmente ubicati nelle zone montane, dichiarati pericolosi dalla Commissione nazionale grandi rischi, per un importo complessivo di lire 30 miliardi.

ART. 3.

1. Per corrispondere alle residue richieste di recupero delle unità immobiliari danneggiate dal sisma del 1972 ed in applicazione di quanto già previsto dagli articoli da 23 a 26 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, è concesso alla regione Marche un contributo straordinario di lire 20 miliardi.

ART. 4.

1. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 30 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, e particolarmente per i lavoratori della strada statale n. 77 e della strada di collegamento tra Falconara-Pontenlungo e Torrette di Ancona, per la variante di collegamento tra la strada di grande comunicazione Fano-Grosseto ed Urbino, nonché per la strada statale n. 210 con riferimento alle zone colpite dal sisma di cui al decreto-legge 15 ottobre 1979, n. 494, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 1979, n. 623, sono stanziati rispettivamente le somme di lire 30 miliardi, 20 miliardi, 20 miliardi e 30 miliardi.

ART. 5.

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si provvede in sede di legge finanziaria per il 1992.

ART. 6.

1. I lavori di cui agli articoli 2 e 4 possono essere affidati secondo quanto disposto dall'articolo 14 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, e dall'articolo 3, comma 3, della legge 17 febbraio 1987, n. 80.